



Cassazione Con Ordinanza n. 234/2018



Ai sensi dell' articolo 1306 del Codice civile, il coobbligato non impugnante può beneficiare degli effetti del giudicato favorevole ottenuto da un altro obbligato, non necessitando di nessuna formulazione di estensione del giudicato prima del pagamento, che [non costituisce accettazione del debito](#)

La cassazione, ormai da tempo sta affermando, che il pagamento, la rateizzazione non è accettazione del debito; Ciò nonostante i giudici di merito continuano ad affermare completamente il contrario.

Nel caso in esame, la sentenza favorevole si estende al coobbligato solidale che non ha proposto ricorso anche qualora la cartella riportante la pretesa sia stata pagata e poi impugnata. In tal caso, infatti, la definizione non può essere considerata spontanea ai sensi dell'articolo 1306 del Codice civile, essendo finalizzata ad evitare l'avvio di misure esecutive da parte dell'agente della Riscossione.

La Cassazione con ordinanza 2231/2018 del 30/01/2018 ha accolto il ricorso di una società che, attraverso l'impugnazione della cartella esattoriale precedentemente pagata, chiedeva anche per sé l'estensione degli effetti del giudicato favorevole ottenuto dagli obbligati principali.

La società ricorrente aveva venduto a quattro distinti acquirenti alcuni terreni mediante un unico atto. Successivamente, l'agenzia delle Entrate nella sua opera di creazione del gettito fiscale, presumeva che i valori di compravendita dichiarati nell'atto fossero inferiori a quelli reali, pertanto emetteva nei confronti dei quattro acquirenti e della società venditrice (quest'ultima, in qualità di coobbligata solidale), un avviso di rettifica e di liquidazione di maggiori imposte di registro e ipocatastali.

Gli acquirenti avevano impugnato l'atto impositivo, il giudice tributario di primo grado, riduceva a favore dei ricorrenti il valore di compravendita dei terreni accertato, ridimensionando la pretesa erariale.

Al fine di beneficiare anch'essa degli effetti della sentenza favorevole ottenuto dai quattro acquirenti, la società venditrice, che nel frattempo aveva ricevuto (in

qualità di coobbligata solidale) la cartella esattoriale con richiesta di pagamento delle maggiori imposte originariamente accertate, oltre a sanzioni, interessi e aggio della riscossione, pagava le somme iscritte a ruolo, impugnando contemporaneamente il ruolo dinanzi alla Ctp di Milano.

Tuttavia, il giudice di primo grado respingeva il ricorso della società venditrice giacché, a suo avviso, avrebbe dovuto formulare la richiesta di estensione del giudicato favorevole prima di effettuare il pagamento delle somme dovute in via solidale. La predetta decisione veniva poi confermata anche dalla Ctr di Milano.

Ribaltando le decisioni dei giudici della CTP e CTR, la Cassazione ha innanzitutto precisato che è vero che, secondo quanto stabilito dall'articolo 1306 del Codice civile, il coobbligato non impugnante può beneficiare degli effetti del giudicato favorevole ottenuto da un altro obbligato, salvo che il giudicato stesso non si sia formato su questioni attinenti la singola posizione condebitoria e salvo che il coobbligato che invoca l'autorità di giudicato della sentenza non abbia provveduto al pagamento del debito. Tuttavia, relativamente a quest'ultimo aspetto, secondo la suprema Corte, non ha rilievo il pagamento eseguito a seguito di notifica della cartella, posto che tale adempimento non può ritenersi spontaneo, essendo avvenuto al solo fine di evitare l'esecuzione forzata.

